REGOLAMENTO (CE) N. 2357/2000 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 [2], in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [3], che è applicabile a decorrere dal 1º ottobre 2000, cesserà da questa data la possibilità di utilizzare titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per le forniture alle forze armate previste dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000 [5]. Vista l'importanza economica di queste forniture per il settore lattiero-caseario è necessario derogare all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e ripristinare immediatamente la possibilità di fissare anticipatamente la restituzione per le suddette consegne di prodotti lattiero-caseari.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione [6] è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente comma:

«Tuttavia, in deroga al primo comma, il titolo d'esportazione che prevede la fissazione anticipata della restituzione può essere utilizzato per la concessione di una restituzione a favore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.
[3] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
[4] GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.
[5] GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.
[6] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.